

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 1/2025

### IL POSSIBILE USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ESAME E NELLA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

di Carla Amaddeo

**Abstract:** *Il diritto d'asilo, principio fondamentale delle moderne democrazie costituzionali, risulta paradigmatico per la sua capacità di riconnettere differenti livelli ordinamentali di tutela, che trovano unificazione nella procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione internazionale, stabilita da ciascun ordinamento statale. In Italia, è compito della Commissione territoriale valutare l'istanza sulla base di un colloquio con il richiedente. Questo esame, tenuto conto che chi fugge raramente è in possesso di documentazione probatoria, si incentra principalmente sulla credibilità dei fatti da questi narrati. La valutazione della credibilità e le attività ad essa connesse, poiché gestite da operatori umani, rientrano nella categoria delle "decisioni rumorose", cioè esposte a rischio di storture dettate da pregiudizi o precomprensioni dell'esaminatore-decisore. L'esponentiale crescita dell'uso di intelligenza artificiale, anche nel campo delle migrazioni, induce a chiedersi se e fino a che punto l'IA possa giocare un ruolo nelle procedure RSD (Refugee Status Determination), per attenuare i "rumori umani". Alla luce dei principi contenuti nell'AI Act dell'UE, si tratta, quindi, di implementare con attenzione possibili e innovativi impieghi dei sistemi algoritmici, valutandone l'impatto sui diritti umani.*

**Abstract:** *The right to asylum is a fundamental principle in modern constitutional democracies, safeguarded through a multi-level system. Each national legal framework establishes a procedure for the recognition of international protection. In Italy, the application is assessed by the Territorial Commission. During this phase, asylum seekers are interviewed by caseworkers, about their experiences and fears in case of return to their home country. Often, asylum seekers are fleeing war or natural disasters and do not have documents to prove their story. Therefore, the Commission's decision focuses primarily on assessing the credibility of their account. The interview and decision-making phases are handled by human operators, which means they may be influenced by biases or subjective interpretation ("human noise"). Artificial intelligence, which is already used in immigration-related fields, could also play a role in RSD (Refugee Status Determination) procedures to reduce "human noise". According to reg. 1689/2024/CE, the use of an AI system to support asylum officers requires careful implementation and its impact on human rights must be evaluated case by case.*

# IL POSSIBILE USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ESAME E NELLA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE\*

---

di Carla Amaddeo\*\*

SOMMARIO: 1. Intelligenza artificiale: una necessaria puntualizzazione. – 2. IA e immigrazione: un itinerario selezionato in un orizzonte comparato. Il monitoraggio e la gestione dei flussi migratori. – 2.1. L'elaborazione e la gestione delle richieste di asilo, l'accoglienza e l'integrazione, il contrasto e la repressione dei reati. – 3. La credibilità e la sua valutazione nella procedura amministrativa italiana per il riconoscimento della protezione internazionale. – 4. Futuribili modelli di intelligenza artificiale nella valutazione della credibilità interna e esterna. Conclusioni *in fieri*. – Appendice. Caso studio: *ChatGPT 3.5* e la credibilità esterna nel *claim* concernente la provenienza.

## 1. Intelligenza artificiale: una necessaria puntualizzazione

L'esperienza "codicistica" accomuna – sia pure con modalità e accezioni diverse – il mondo dell'informatica e quello del diritto. Se infatti il codice sorgente non è altro che un linguaggio numerico attraverso il quale colloquiare con la macchina e impartirle istruzioni<sup>1</sup>, nell'orizzonte giuridico il codice o, meglio, l'attività di codificazione, è quello sforzo sistematico che, attraverso il linguaggio verbale, ci permette di conoscere, gestire e regolare i fenomeni<sup>2</sup>.

Quando, però, la "conoscenza" – ovvero la definizione – di un fenomeno non è cristallina, allora, a cascata, la gestione e la regolazione saranno ben che vada approssimative, mal che vada fallaci.

A dispetto di quanto si possa pensare, questa assenza di definizione univoca non nasce da divergenze lapalissiane tra i vari tentativi, ma piuttosto dalla diversità dei punti di vista da cui questi tentativi muovono. Dobbiamo intenderci meglio: è come se questi diversi sforzi di chiarificazione del concetto di "intelligenza artificiale" piuttosto che collidere, guardino al modello fotografandone un aspetto o una potenzialità, senza riuscire a coglierlo nella sua interezza. Pertanto, sulla base di questa convinzione, il lavoro che in questo campo sarebbe più utile condurre si riassumerebbe nel comparare e comporre, tenendo a mente un dato essenziale: questa difficoltà definitoria è frutto "semplicemente" della incessante evoluzione della tecnica che sviluppa capacità in continuo divenire, modificando la struttura dei modelli ed espandendo i relativi campi di applicazione<sup>3</sup>.

---

\* Testo ampliato ed aggiornato dell'intervento al Convegno ADiM-IntoME su *Immigrazione e pubblici poteri* (Viterbo 29-31 maggio 2024).

\*\* Dottoranda di ricerca in Diritto ed Economia, Università Mediterranea di Reggio Calabria.

1. D. Sciuto, G. Buonanno, L. Mari, *Introduzione ai sistemi informatici*, Milano, Mc Graw Hill, 2022, p. 15 ss.

2. P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2017.

3. M. Forster, *Refugee protection in the artificial intelligence era: A test case for right*, Chatham House, [www.chathamhouse.org](http://www.chathamhouse.org), 2022, p. 5 ss.

Per ragioni di brevità, pertanto, conviene “dare per buona” l’ultima (*i.e.* la più recente) definizione. Secondo il recente *AI Act* dell’Unione europea<sup>4</sup>, «(...) la definizione dovrebbe essere basata sulle principali caratteristiche dei sistemi di IA, che la distinguono dai tradizionali sistemi *software* o dagli approcci di programmazione più semplici, e non dovrebbe riguardare i sistemi basati sulle regole definite unicamente da persone fisiche per eseguire operazioni in modo automatico. Una caratteristica fondamentale dei sistemi di IA è la loro capacità inferenziale. Tale capacità inferenziale si riferisce al processo di ottenimento degli *output*, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare gli ambienti fisici e virtuali e alla capacità dei sistemi di IA di ricavare modelli o algoritmi, o entrambi, da input o dati. Le tecniche che consentono l’inferenza nella costruzione di un sistema di IA comprendono approcci di apprendimento automatico che imparano dai dati come conseguire determinati obiettivi e approcci basati sulla logica e sulla conoscenza che traggono inferenze dalla conoscenza codificata o dalla rappresentazione simbolica del compito da risolvere. La capacità inferenziale di un sistema di IA trascende l’elaborazione di base dei dati consentendo l’apprendimento, il ragionamento o la modellizzazione.» (considerando n. 12).

Questa definizione, a tratti puntuale ed a tratti fumosa, ha il pregio di abbracciare una quantità molto ampia di modelli. Pregio e al contempo difetto. Nemmeno questo sforzo di codificazione, infatti, ci restituisce una visione chiara e sistematica di cosa è (e può essere) l’AI.

Del resto, anche Stuart Russell e Peter Norvig, autori di uno dei più noti manuali in materia, confessano che per cogliere la complessità dell’intelligenza artificiale bisognerà avere un approccio olistico, riferirsi a diversi sistemi, a diversi saperi<sup>5</sup>.

Pur nella difficoltà di trovare il filo di Arianna nel labirinto definitorio nel quale siamo finiti, due dati sono certi.

Il primo: il modello di cui stiamo parlando è assiologicamente neutro<sup>6</sup>; sarà la mente dell’uomo che lo addestra, lo manovra e lo indirizza verso una specifica finalità a connotare il “buono” o il “cattivo” uso delle sue potenzialità.

Il secondo: nell’assenza di una puntuale ed univoca definizione di questo fenomeno, è possibile utilizzare diversi approcci per classificarlo. Ora, considerando lo scopo di questo contributo, ovvero verificare se l’intelligenza artificiale possa o meno essere utilizzata nella valutazione della richiesta di protezione internazionale, è necessario brevemente tracciare la distinzione tra due macro-tipi di intelligenza artificiale: l’intelligenza artificiale generativa e l’intelligenza artificiale estrattiva. Questi due diversi approcci comportano obiettivi e metodologie differenti. Mentre l’intelligenza artificiale generativa, come suggerisce il termine, crea contenuti nuovi e originali partendo da dati di addestramento conosciuti, l’intelligenza artificiale estrattiva, invece, attinge da una definita mole di dati di

---

4. Reg.1689/2024/CE del 13.06.2024. Per un commento complessivo della normativa europea, si v. Aa.Vv., *Navigare l’European AI Act*, a cura di AIRIA – Associazione per la regolazione dell’intelligenza artificiale, Milano, Wolters Kluwer, 2024. Per un approfondimento, invece, sulle disposizioni contenute nel richiamato regolamento, vagliato attraverso la lente della tutela dei diritti fondamentali, cfr. F. Donati, *La protezione dei diritti fondamentali nel Regolamento sull’intelligenza artificiale*, in *Rivista AIC*, [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), n. 1.2025, p. 5 ss.

5. S. Russel - P. Norvig, *Intelligenza artificiale. Un approccio moderno*, Milano-Torino, Pearson, 2021, p. XIII e ss.

6. Sul punto il dibattito è molto acceso, quindi sarà bene specificare: non si intende negare che l’AI sviluppi tendenze discriminatorie al ricorrere di determinate condizioni. Si vuole, invece, sostenere che «in sé non rappresenta una minaccia ma è l’utilizzo che ne viene fatto che può renderla tale», in questo senso P. Larrey, *L’intelligenza artificiale è neutrale? Intervista a Padre Philip Larrey*, in <https://icch.it/lintelligenza-artificiale-e-neutrale/>. Pertanto, se messa nelle condizioni di sviluppare esiti discriminatori, si dovrà sicuramente registrare un uso negativo e improprio dell’intelligenza artificiale.

addestramento, restituendo *output* già noti<sup>7</sup>. La prima, pertanto, funzionando sulla base di rielaborazioni creative, potrebbe restituire risultati poco accurati o, comunque, non desiderati. Per chiarire: la trascrizione automatica del parlato, che, anche sulla base di quanto disciplinato dal decreto direttoriale interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia del 12 dicembre 2024<sup>8</sup>, dovrebbe essere – in tempi brevi – utilizzata dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, afferisce ad un sistema estrattivo, in quanto funziona sulla corrispondenza “fonema-segno grafico”.

L'introduzione nel nostro ordinamento di questa tecnologia (progetto S.IN.D.A.C.A.) consente, infatti, l'audio-videoregistrazione dell'intera audizione e la trascrizione automatica del solo parlato in lingua italiana degli interventi dei membri della Commissione e della traduzione effettuata dal mediatore/traduttore<sup>9</sup>. In questo genere di sistemi, l'*input* (fonema) e l'*output* (segno grafico) sono dati che fanno già parte del *set* di addestramento della macchina, che quindi non deve inventare nulla, ma appunto estrarre. Viceversa, un ipotetico sistema di scrittura creativa (non di *matching*) delle decisioni restituirà degli *output* nuovi ed imprevedibili rispetto ai dati di addestramento. Ne andrà pertanto verificata la compatibilità con il quadro giuridico odierno.

## 2. IA e immigrazione: un itinerario selezionato in un orizzonte comparato. Il monitoraggio e la gestione dei flussi migratori

Alcuni studiosi europei sono riusciti nel difficile intento di imprimere in una esaustiva istantanea gli impieghi concreti dei modelli di intelligenza artificiale nell'ambito della migrazione. Essendo tuttavia un settore, come si accennava, in continuo divenire si è scelto di dare conto dei sistemi ritenuti più interessanti e/o più problematici e/o più simili all'utilizzo che si intende valutare in questo contributo. È possibile distinguere cinque macro-ambiti di intervento di AI per la gestione del fenomeno migratorio:

- a. Monitoraggio dei flussi migratori;
- b. Gestione dei flussi migratori e sicurezza delle frontiere;
- c. Elaborazione e gestione delle richieste di asilo;
- d. Accoglienza e integrazione;
- e. Contrasto e repressione di reati.

---

7. S. Russel - P. Norvig, *op. cit.* e per una trattazione più sintetica e meno tecnica si v. <https://nowigence.com/extractive-ai-vs-generative-ai/>.

8. Per il testo del decreto direttoriale interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia del 12.12.2024, pubblicato il 27.12.2024 sul sito istituzionale del Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, si rinvia al link [www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it). Il citato decreto costituisce il primo passo verso la messa a regime del progetto S.IN.D.A.C.A., ovvero del «sistema informatico utilizzato per la videoregistrazione delle audizioni dei richiedenti protezione internazionale e per la trascrizione della relativa verbalizzazione, mediante riconoscimento automatico del parlato» (art. 2); in particolare, il richiamato atto interministeriale disciplina l'individuazione delle specifiche tecniche per la messa a disposizione, nella fase giurisdizionale di merito, del colloquio videoregistrato del richiedente asilo.

9. Si v. *Allegato 1-Capitolato Tecnico alla Gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema applicativo di videoregistrazione con riconoscimento e trascrizione automatici del parlato (ASR), denominato S.IN.D.A.C.A. (Sistema INformativo di Documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), e l'esecuzione di attività e di prestazioni informatiche accessorie. Fondo Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI)-2014-2020*, 8, consultabile alla pagina web [www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it).

L'uso di modelli di AI nel monitoraggio dei flussi migratori è un tema che ha suscitato grande interesse<sup>10</sup>, nonostante gli ingenti costi da sostenere sia per i bilanci europei che per quelli interni<sup>11</sup>. Infatti, tanto gli Stati nazionali – si pensi al caso della Danimarca con *Foresight*<sup>12</sup> – quanto le organizzazioni sovranazionali si stanno mobilitando per dotarsi di modelli di predizione dei flussi migratori. L'ONU, per esempio, ha ideato *Jetson* (<https://jetson.unhcr.org/>), un progetto di analisi finalizzato a fornire previsioni sul movimento delle popolazioni sfollate all'interno e all'esterno della Somalia. È significativo l'approccio dell'Alto Commissariato, che nel *disclaimer* al sito si prodiga a puntualizzare: «L'UNHCR non approva l'accuratezza o l'affidabilità di qualsiasi consiglio, opinione o analisi sviluppata come risultato dell'uso dei dati di previsione forniti su questo sito *web*. Fare affidamento su tali consigli, opinioni o analisi è a proprio rischio e pericolo». Ad ogni buon conto, il progetto *Jetson* nasce per migliorare significativamente i servizi di soccorso nei confronti di coloro che sono “sfollati forzati”.

Un intento differente ha portato, invece, alla genesi delle diverse sperimentazioni che l'Unione europea ha finanziato con *Horizon 2020*; ci si riferisce in particolare a *Deepcube* (<https://deepcube-h2020.eu/>), *Humming bird* (<https://hummingbird-h2020.eu/>), ed *EUmigratool* (<https://www.itflows.eu/eumigratool/>), che fa capo – quest'ultimo – al più ampio progetto *Itflows*. Potenziare il sistema di controllo delle frontiere europee, anticipando e contrastando l'immigrazione irregolare, è il motivo – per nulla celato – della creazione di questi modelli di predizione<sup>13</sup>.

Anche nell'ambito della gestione dei flussi migratori e della sicurezza delle frontiere, l'Unione europea si sta rendendo protagonista di sperimentazioni e progetti avanguardisti, che in alcuni casi assumono tratti decisamente discutibili. Anzitutto l'UE ha avviato una attività di potenziamento ed integrazione degli attuali sistemi di gestione degli ingressi (SIS, EURODAC e VIS), attraverso la creazione di due ulteriori modelli aggiuntivi, l'EES e l'ETIAS ([https://travel-europe.europa.eu/index\\_en](https://travel-europe.europa.eu/index_en)). Questi ultimi strumenti, non ancora in uso, sono sistemi informatici automatizzati, elaborati per la registrazione dei cittadini che attraversano le frontiere Schengen per un soggiorno di breve durata (periodo non superiore a 90 giorni su 180 giorni). L'ETIAS è destinato ai cittadini di Stati terzi per i quali attualmente non è necessario ottenere un visto per l'ingresso nello spazio Schengen; l'EES, invece, gestirà le richieste dei cittadini di Paesi terzi per i quali è richiesto un visto di breve durata ai fini del superamento della frontiera.

Ora, mentre l'EES è un sistema contestuale all'ingresso, finalizzato alla raccolta di alcuni dati da trasferire in tempo reale all'operatore di frontiera che svolgerà il controllo, l'ETIAS, invece, consiste in una richiesta di autorizzazione da compilare prima dell'arrivo nello spazio Schengen. Questa gestione preventiva delle domande di ingresso potrebbe comportare non pochi problemi di armonizzazione con l'ordinamento ove si utilizzassero algoritmi per

---

10. J. Bither - A. Ziebarth, *AI, digital identities, biometrics, blockchain: A primer on the use of technology in migration management*, in [www.gmfus.org](http://www.gmfus.org), 2020; S. Penasa, *Migrazioni e intelligenza artificiale: nuovi percorsi di ricerca*, in *ADiM Blog, Analisi & Opinioni*, [www.adimblog.com](http://www.adimblog.com), 2021; M. Carammia - S.M. Iacus - T. Wilkin, *Forecasting asylum-related migration flows with machine learning and data at scale*, in *Sci Rep*, [www.nature.com](http://www.nature.com), n. 12.2022.

11. D. Ozkul, *Automating Immigration and Asylum: The Uses of New Technologies in Migration and Asylum Governance in Europe*, Oxford-Refugee Studies Center, University of Oxford, 2023, p. 16.

12. *Ibidem*.

13. S. Angenendt, A. Koch, J. Tjaden, *Predicting Irregular Migration High Hopes, Meagre Results*, Berlin, German Institute for International and Security Affairs, 2023, p. 16.

filtrare le richieste, assegnando a queste ultime diversi gradi di problematicità/rischio<sup>14</sup>. In altre parole, un *deja-vu* dell'*affaire* inglese: il Ministero degli interni di quel Paese, infatti, nell'agosto 2020 – dopo una battaglia legale condotta dall'organizzazione *no-profit* indipendente *Foxglove* – ha dovuto sospendere l'uso dell'algoritmo decisionale che veniva utilizzato per la catalogazione delle richieste di ingresso. Nonostante il modello non sia mai stato reso noto, diverse fonti hanno accertato che restituisse esiti discriminatori<sup>15</sup>.

Avverso EES, peraltro, potrebbero essere mosse le stesse critiche: anche se utilizzato contestualmente all'ingresso, è possibile che il modello usi algoritmi finalizzati a classificare gli arrivi secondo un diverso livello di rischio, indirizzando così il successivo colloquio dell'operatore di frontiera. Inoltre, e sul punto la situazione si rende più complessa, l'EES – come il relativo sito conferma – dovrebbe registrare: i dati riportati nel documento di viaggio, la data e il luogo di ingresso e di uscita da un Paese europeo, l'immagine del volto e le impronte digitali (i cosiddetti "dati biometrici") e l'eventuale rifiuto d'ingresso.

La questione dei dati biometrici, tuttavia, non è così agevole. Il recente *AI Act*, infatti, in linea generale vieta l'identificazione biometrica remota in tempo reale delle persone fisiche in spazi accessibili al pubblico, individuando dei casi tipici in cui invece la consente (ad esempio in caso di attacco terroristico). Tuttavia, precisa, poco dopo, che «Il presente regolamento dovrebbe altresì preservare la capacità delle autorità competenti in materia di contrasto, di controllo delle frontiere, di immigrazione o di asilo di svolgere controlli d'identità in presenza della persona interessata, conformemente alle condizioni stabilite per tali controlli dal diritto dell'Unione e nazionale. In particolare, le autorità competenti in materia di contrasto, di controllo delle frontiere, di immigrazione o di asilo dovrebbero poter utilizzare i sistemi di informazione, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, per identificare le persone che, durante un controllo d'identità, rifiutano di essere identificate o non sono in grado di dichiarare o dimostrare la loro identità, senza essere tenute, a norma del presente regolamento, a ottenere un'autorizzazione preventiva» (reg.1689/2024/CE del 13.06.2024, considerando n. 33).

Sarà l'operatore pratico (*rectius*: l'autorità competente) a giudicare se il migrante abbia adeguatamente dimostrato la sua identità e, pertanto, a decidere se utilizzare in deroga (ovvero senza autorizzazione dell'interessato) gli eventuali sistemi digitali disponibili. Corre l'obbligo di un approfondimento, di una precisazione: l'attività di interpretazione – funzione tipica del magistrato, peraltro – oltre che sul dato testuale, si fonda inevitabilmente anche sul con-testo<sup>16</sup>. Facciamo un esempio: l'art. 1375 c.c. stabilisce che «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede». Nonostante gli sforzi profusi da dottrina e giurisprudenza per fornire una definizione che dipanasse l'alea di incertezza del concetto di buona fede, questa disposizione testuale acquista significato concreto sulla base del con-testo in cui si esprime<sup>17</sup>. Cioè: il significato di buona fede cui oggi facciamo riferimento risente inevitabilmente del tempo (inteso come *krònos*) e dello spazio (ovvero: il nostro ordinamento giuridico) in cui assume concretezza. In altre parole, il significato di buona fede che oggi rileva in Italia non è

14. C. Derave, N. Genicot, N. Hetmanski, *The Risks of Trustworthy Artificial Intelligence: The Case of the European Travel Information and Authorisation System*, in *European Journal of Risk Regulation*, [www.cambridge.org](http://www.cambridge.org), n. 13(3).2022, p. 409.

15. D. Ozkul, *op. cit.*, pp. 6, 21 ss.

16. V. Crisafulli, voce *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 196 ss.

17. A. Trabucchi, *Istituzioni di Diritto Civile*, Padova, Cedam, 2012, p. 662 ss., e soprattutto sulla interpretazione di buona fede legata al contesto v. V. Velluzzi, *Osservazioni sulla semantica delle clausole generali*, in *Etica & Politica*, n. 7(1).2006, p. 10.

lo stesso di decenni fa e, ancora, non è lo stesso posto a parametro in ordinamenti giuridici diversi dal nostro.

Su questi concetti mobili, poiché riferiti a variabili di contesto, si è soffermata anche la Corte costituzionale in relazione al “buon costume”, chiarendo che: «Il costume varia notevolmente secondo le condizioni storiche d’ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano»<sup>18</sup>.

Ora, tenuto conto che i concetti giuridici assorbono inevitabilmente le variabili di contesto, risulta necessario che l’operatore di frontiera ne tenga conto nella valutazione probatoria sull’identità: del resto, ad esempio, è del tutto irragionevole equiparare i sistemi e i servizi anagrafici di cui si dotano gli Stati europei a quelli degli Stati di provenienza della maggior parte dei migranti.

In breve, il considerando n. 33 implica un’attività interpretativa, a carico delle autorità competenti, molto delicata, ad elevato rischio, cioè, di risultanze discriminatorie: bisogna pertanto chiedersi se l’operatore pratico sia in tal senso adeguatamente formato.

Sempre nel campo della gestione dei flussi e della sicurezza, l’attuale formulazione dell’*AI Act* dell’Unione europea sembra dare spazio all’uso di tecnologie di dubbia compatibilità con il rispetto dei diritti fondamentali. Ci riferiamo, in particolar modo, al sistema *iBorderCtrl*, caso molto interessante nell’orizzonte dei possibili metodi di valutazione della credibilità. Questo modello, finanziato dall’Unione europea e precedentemente utilizzato in Grecia, Lettonia ed Ungheria, ha l’obiettivo di individuare – attraverso micro-gesti ed espressioni facciali – i soggetti che rendono dichiarazioni false all’atto dell’attraversamento della frontiera. *iBorderCtrl* è stato così aspramente criticato per i suoi esiti inattendibili e discriminatori<sup>19</sup> – ed a ragione, tenuto conto delle dichiarazioni di uno dei *partner* del consorzio che lo ha sviluppato<sup>20</sup> – che l’Unione europea ha dovuto abbandonare il progetto<sup>21</sup>.

Ad oggi, pur avendo riscontrato queste evidenti problematiche di compatibilità con l’ordinamento, l’UE non ha vietato in modo assoluto l’utilizzo di poligrafi o tecnologie similari per il controllo delle frontiere, in accordo con quanto previsto dal testo dell’*AI Act* (reg.1689/2024/CE del 13.06.2024, considerando n. 60).

### 2.1. L’elaborazione e la gestione delle richieste di asilo, l’accoglienza e l’integrazione, il contrasto e la repressione dei reati

Ulteriori elementi per verificare la compatibilità dei modelli di intelligenza artificiale a sostegno dell’attività dei funzionari competenti derivano dalle applicazioni concrete di

---

18. Corte cost., sent. 10.12.1970, n. 191. Sempre sul concetto di “buon costume” la Corte costituzionale precisa che: «(...) [I]l “buon costume”, contrariamente a quel che sembra supporre il giudice *a quo*, (...) è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione)» (Corte cost., sent. 9.7.1992, n. 368).

19. M. Forti, *AI-driven migration management procedures: fundamental rights issues and regulatory answers*, in *BioLaw Journal*, n. 2.2021, p. 440; J. Sánchez-Monedero, L. Dencik, *The politics of deceptive borders: ‘biomarkers of deceit’ and the case of iBorderCtrl*, in *Information, Communication & Society*, n. 25(3).2022, p. 413 ss.

20. D. Ozkul, *op. cit.*, p. 27.

21. M. Forster, *op. cit.*, p. 8.

intelligenza artificiale nell'elaborazione e gestione delle richieste di asilo (c.d. *RSD procedures*). Nel panorama internazionale, lo Stato tedesco è sicuramente uno dei più zelanti nella sperimentazione digitale, in particolare nell'ambito dell'immigrazione<sup>22</sup>. Il *Federal Office for Migration and Refugees* tedesco, infatti, utilizza ormai da diversi anni il programma IDM-S, che agevola le attività dell'operatore umano sia nella classificazione delle informazioni durante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale sia nella conseguente valutazione della credibilità.

In particolare, oltre il sistema di traslitterazione del nome del richiedente da una grafia non latina a una grafia latina, questo modello consente il riconoscimento dell'idioma e la lettura dei dati da supporti mobili posseduti dal richiedente. Sia l'applicazione di traslitterazione che la biometria vocale sono utilizzati dai decisori nella valutazione della credibilità sul Paese di provenienza<sup>23</sup>. Poiché questi elementi costituiscono parte delle prove a disposizione dei funzionari competenti, l'accuratezza di questi modelli è fondamentale.

Tuttavia, tanto per il sistema di traslitterazione quanto per la biometria vocale i dati non sembrano confortanti. Per esempio, nel 2017 su 292 colloqui sottoposti al "riconoscimento intelligente" solo in 160 casi il modello è stato capace di riconoscere la lingua/il dialetto del Paese di origine. Pertanto, salvo evidenti miglioramenti del modello, la natura non adeguata dell'ausilio che esso può offrire non sembra compensare gli ingenti costi<sup>24</sup>.

Una spesa considerevole si è resa necessaria anche per la messa in funzione del sistema di lettura dei dati dagli *smartphone* o di altri dispositivi mobili in possesso dei richiedenti protezione internazionale<sup>25</sup>. Sebbene l'*Asylgesetz* consenta l'analisi dei dati solo per l'identificazione dell'identità e della nazionalità del richiedente, ove non si possa utilizzare una metodologia meno invasiva, e vieti espressamente che questo strumento venga utilizzato per ottenere informazioni sulla vita privata del richiedente<sup>26</sup>, ci si domanda se questa pratica, aspramente criticata anche in Germania<sup>27</sup>, non risulti comunque lesiva dei diritti fondamentali. La situazione diventa ancora più seria se si pensa che il rifiuto da parte del richiedente di mettere a disposizione il proprio dispositivo comporta l'automatico rigetto della domanda di protezione<sup>28</sup>. Può la valutazione della credibilità spingersi in territori così delicati che lambiscono, probabilmente violandolo, il diritto al rispetto della vita privata (art. 8, CEDU) o il divieto di discriminazione (art. 14, CEDU)?

Nell'ambito dei sistemi di intelligenza artificiale per l'accoglienza e l'integrazione, per ragioni di brevità, ci si limita a segnalare il progetto *Eyecloud*, finanziato e gestito da UNHCR. Questo sistema funziona sulla base dei dati biometrici dei rifugiati memorizzati nel *database* di UNHCR. Attraverso la lettura dell'iride, l'Alto Commissariato verifica in modo sicuro l'identità dei rifugiati, consentendo un rapido accesso all'assistenza<sup>29</sup>. Non sono mancate, tuttavia, le critiche: tralasciando la problematica relativa alla conservazione dei dati sensibili, la scansione dell'iride utilizzata da UNHCR ha un tasso di fallimento di circa il 2-

22. BAMF, *Overview of the digitisation initiatives*, in [www.bamf.de](http://www.bamf.de), 2022.

23. *Ivi*, p. 3 ss.

24. D. Ozkul, *op. cit.*, p. 46.

25. *Ivi*, p. 53.

26. Section 15a, *Asylgesetz (AsylG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798)*.

27. A. Biselli, L. Beckmann, *Invading Refugees' Phones: Digital Forms of Migration Control in Germany and Europe*, Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., Berlin, 2020, p. 22 ss.

28. D. Ozkul, *op. cit.*, p. 51.

29. UNHCR, *EYE CLOUD® Enhancing the Delivery of Refugee Assistance*, in <https://data.unhcr.org/en/documents/details/68208>, 2019.



3%. In altre parole, l'Alto Commissariato avrebbe negato aiuto a circa 11.800 persone, che da *Eyecloud* sono stati riconosciuti "falsi rifugiati"<sup>30</sup>.

Infine, con riferimento alle applicazioni che consentono di contrastare la delinquenza nell'ambito delle migrazioni, sembra piuttosto interessante il sistema *Honeycomb* (<https://trilateralresearch.com/work/honeycomb-project>), un progetto sviluppato da *Trilateral Research* che utilizza gli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NPL) per ottenere una conoscenza più profonda delle esperienze dei sopravvissuti alla tratta e alle moderne schiavitù. Queste informazioni saranno utilizzate per sviluppare campagne di sostegno più adeguate e per condurre mirate attività di contrasto alla delinquenza.

### 3. La credibilità e la sua valutazione nella procedura amministrativa italiana per il riconoscimento della protezione internazionale

Tra i principi fondamentali che caratterizzano le moderne democrazie costituzionali, il diritto d'asilo risulta paradigmatico per la sua capacità di connettere differenti livelli ordinamentali di tutela, che trovano una *reductio ad unitatem* nella procedura amministrativa di riconoscimento della protezione internazionale, stabilita da ciascun ordinamento statale.

In Italia, l'art. 27 del d.lgs. n. 25/2008 stabilisce che, dopo l'identificazione dello straniero e la formalizzazione della richiesta volta ad ottenere tale forma di protezione, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha il compito di esaminare l'istanza sulla base di un colloquio con il richiedente<sup>31</sup>.

L'audizione si incentra principalmente sull'intervista del richiedente, finalizzata a valutare la credibilità dei fatti da questi narrati<sup>32</sup>. Raramente chi fugge da persecuzioni o guerre, infatti, è in possesso di documentazione probatoria.

Pertanto, la valutazione della credibilità (non della verità!) delle dichiarazioni del richiedente – sia interna, nell'accezione della coerenza dei fatti narrati e della loro puntualità, che esterna, con riferimento ai documenti prodotti e alle informazioni sul Paese d'origine – è il nucleo essenziale del ragionamento probatorio, ad esito del quale viene o meno riconosciuta la protezione internazionale<sup>33</sup>.

Per agevolare il funzionario competente nello svolgimento di questa attività, l'EUAA (*European Union Agency of Asylum*) ha creato una griglia di valutazione della credibilità che assicurerebbe uno *standard* minimo di uniformità tra le procedure amministrative dei vari Stati dell'UE. Questo strumento, anche se utile, non è di per sé sufficiente ad assicurare una "giusta" valutazione della credibilità. Vale la pena specificare: nella griglia di valutazione, oltre ai fattori correlati ai fatti sostanziali o a fonti esterne (*COI – Country of origin information* – o documenti presentati dal richiedente), l'EUAA suggerisce di verificare la presenza di fattori correlati al migrante (es. trauma, cultura, istruzione) e di fattori correlati

---

30. L. Nalbandian, *An eye for an 'I': a critical assessment of artificial intelligence tools in migration and asylum management*, in *Comparative Migration Studies*, <https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/>, n. 10.2022, p. 9.

31. Per un approfondimento sull'audizione dinanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, si v. F. Gallo, *Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione territoriale*, in *Questione giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), n. 2.2018, p. 158 ss.

32. N. Doornbos, *On being heard in asylum cases evidentiary assessment through asylum interviews*, in *Proof, evidentiary assessment and credibility in asylum procedures*, a cura di G. Noll, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 103 ss.

33. UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, in [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org), Ginevra, 1979, p. 49 ss.

al funzionario responsabile del fascicolo (es. stress, effetti derivanti dall'esposizione a lungo termine ai casi di asilo, pregiudizi e stereotipi). Ora, non solo i criteri di valutazione nella loro concreta applicazione tra i vari ordinamenti nazionali divergono<sup>34</sup>, contribuendo a incrementare il noto fenomeno dell'*asylum shopping*, ma questa percezione dei fattori esterni e soggettivi di distorsione è altresì rimessa alla sensibilità del singolo operatore. In altre parole, non è affatto scontato che un Commissario per la protezione internazionale abbia consapevolezza dei meccanismi psicologici di evitamento (c.d. *compassion fatigue*), che spesso vengono posti in essere per difendersi dall'ennesima storia di sofferenza<sup>35</sup>. O, ancora, è probabile che non sempre il funzionario competente riesca a valutare le dichiarazioni del richiedente in un orizzonte – generale ed ampio – di una cultura che potrebbe essere molto diversa da quella in cui è cresciuto e vive. O, ancora, è possibile che il singolo operatore si lasci influenzare dal modo in cui il richiedente si esprime o dall'aver ascoltato, magari molte altre volte, racconti simili<sup>36</sup>.

Per tutti questi motivi, l'attività di valutazione della domanda di protezione internazionale, gestita da un operatore umano, ha come risultato un esempio paradigmatico di "decisione rumorosa", cioè di determinazione assunta sulla base di una procedura contraddistinta da inevitabili storture dettate da pregiudizi, precomprensioni o semplici attitudini dell'esaminatore-decisore<sup>37</sup>.

Ci si chiede allora se, anche alla luce dei sistemi di intelligenza artificiale prima descritti, questi connaturati sviamenti possano trovare una soluzione o una attenuazione grazie all'uso delle moderne tecnologie.

#### 4. Futuribili modelli di intelligenza artificiale nella valutazione della credibilità interna e esterna. Conclusioni *in fieri*

Un interessante studio condotto dalla Società Deloitte nel 2020 ha segnalato i futuribili utilizzi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito delle migrazioni<sup>38</sup>. Le moderne tecnologie potrebbero intervenire (e già intervengono, come abbiamo evidenziato in principio) in varie fasi della domanda d'asilo: dalla raccolta delle informazioni alla loro condivisione, dalla pianificazione all'analisi, al processo decisionale. È indiscutibile, peraltro, che l'applicazione dei modelli di intelligenza artificiale generi un aumento nell'efficienza delle attività svolte, almeno in termini quantitativi, al netto del margine di errore che

34. G. Noll, *Introduction: Re-mapping evidentiary assessment in Asylum procedures*, in *Proof, evidentiary assessment and credibility in asylum procedures*, cit., p. 1; S.M. Muddamsetty, M.N.S. Jahromi, T.B. Moeslund, T. Gammeltoft-Hansen, *Danish Asylum Adjudication using Deep Neural Networks and Natural Language Processing*, in *Proceedings of the Seventeenth International Workshop on Juris-Informatics 2023 (JURISIN)*, 2023, p. 92 ss.

35. IARLJ-Europe, *Un'analisi giuridica. Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, in [euaa.europa.eu](https://euaa.europa.eu), Lussemburgo, EASO, 2018, p. 35.

36. L. Minniti, *La valutazione di credibilità del richiedente asilo tra diritto internazionale, dell'UE e nazionale*, in *Questione giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), n. 3.2020, p. 23, ma *passim* per un interessante approfondimento sulla valutazione della credibilità.

37. N. Kinchin, D. Mougouei, *What Can Artificial Intelligence Do for Refugee Status Determination? A Proposal for Removing Subjective Fear*, in *International Journal of Refugee Law*, n. 34(3-4).2022, p. 389. Sulla opportunità di utilizzare AI nelle RSD Procedures, si v. C. Barale, *Refugee status determination: how cooperation with machine learning tools can lead to more justice*, in <https://arxiv.org/>, 2023; S.A. Kshevitskii, *Prospects and Problems in the Application of AI in Refugee Status Determination Procedures*, in *Lecture Notes in Networks and Systems*, in Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, <https://link.springer.com>, n. 803.2024.

38. Deloitte, *Opportunities and challenges for the use of artificial intelligence in border control, migration and security*, Bruxelles, European Commission, 2020, consultabile sul sito <https://op.europa.eu/>.

comunque deve essere sempre considerato e che dipende in maniera preponderante dai dati piuttosto che dall'algoritmo in sé<sup>39</sup>.

Tuttavia, anche senza invocare i principi generali di ragionevolezza e necessario bilanciamento, il semplice buon senso spinge a riflettere sull'opportunità di utilizzare strumenti che possono diventare, nel loro concreto utilizzo, discriminatori<sup>40</sup>.

L'applicazione dell'intelligenza artificiale nei più svariati campi della realtà, ormai, è un dato fattuale di cui prendere atto. Pensare – ancora – di escluderne l'utilizzo sembra oltre che irrealizzabile anche contro produttore, non foss'altro perché, come si è detto all'inizio, la tecnologia in termini assoluti è neutrale<sup>41</sup> ed anzi potrebbe agevolare il raggiungimento di obiettivi socialmente desiderabili (*AI for good*); saranno, invece, il modo in cui viene addestrata e la finalità a cui è destinata a poterla connotare negativamente. Così, pur consapevoli del *loop* discriminatorio all'interno del quale può ripiegarsi il sistema, anzi proprio in virtù di questa consapevolezza, è necessario individuare stringenti misure per la sua applicazione.

Nonostante la classificazione di settore ad alto rischio da parte del nuovo regolamento europeo, le diverse eccezioni<sup>42</sup> che l'*AI Act* prevede con riferimento alla gestione della migrazione e delle procedure d'asilo – che vanno evidentemente incontro agli Stati membri che già (ab)usano (di) questi strumenti – non lasciano ben sperare per un utilizzo dello strumento largamente sicuro e conforme ai diritti fondamentali.

Fra tutte le richiamate deroghe, appare davvero lapalissiana la contraddizione tra il considerando n. 60<sup>43</sup>, che sottolinea l'importanza della trasparenza dei sistemi di IA utilizzati nel contesto delle migrazioni per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, e il considerando n. 131. Il legislatore europeo, nel dettare il generale dovere da parte dei fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di registrare le informazioni sui modelli in una banca dati pubblica e facilmente accessibile a tutti, individua una specifica disciplina derogatoria per i sistemi di IA ad alto rischio nel settore della migrazione. A norma del considerando n.

---

39. Per una trattazione tecnica sugli errori in cui può ricadere l'intelligenza artificiale, si v. P. J. Scott, R. V. Yampolskiy, *Classification schemas for artificial intelligence failures*, in *Delphi - Interdisciplinary Review of Emerging Technologies*, n. 2(4).2019, p. 186 ss. È necessario operare una puntualizzazione: lo scopo dell'intelligenza artificiale (soprattutto nella sua *sub specie* generativa: si pensi ad un LLM, ovvero *Large Language Model*) è quello di rispondere ai *prompt*, cioè agli ordini che le vengono impartiti dall'utilizzatore. Pur di soddisfare la richiesta, formulata generalmente da operatori umani, un LLM è capace di restituire risposte erranee o del tutto inventate: si parla, in questo caso, di allucinazioni. In realtà, al netto delle distorsioni tecniche che potrebbe avere un sistema mal-congegnato, le disfunzioni più rilevanti, come accennato, non attengono tanto alla struttura algoritmica quanto alla qualità (meccanismo *garbage in-garbage out*) e alla quantità (*underfitting* e *overfitting*) dei dati di addestramento. Per un approfondimento dei richiamati fenomeni e per una più ampia disamina sui problemi relativi alla datificazione, si v. *infra*, n. 50.

40. N. Criado, J. M. Such, *Digital Discrimination*, in *Algorithmic Regulation*, a cura di K. Yeung, M. Lodge, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 82 ss.; M.K. Land, J.D. Aronson, *Human Rights and Technology: New Challenges for Justice and Accountability*, in *Annual Review of Law and Social Science*, [www.annualreviews.org](http://www.annualreviews.org), n. 16.2020, p. 232 ss.; A. Memon, Z. Given-Wilson, D. Ozkul et al., *Artificial Intelligence (AI) in the asylum system*, in *Medicine, Science and the Law*, n. 64(2).2024, p. 2. Sulla necessaria «ibridazione tra dimensione giuridica e tecnologica», sia *ex ante* che *ex post*, per assicurare la minimizzazione degli effetti distorsivi, si v. S. Penasa, *Intelligenza artificiale e diritti: verso un diritto "algoritmico" dell'immigrazione?*, in *Migrazioni e governance digitale. Persone e dati alle frontiere dell'Europa*, a cura di F. Biondi dal Monte, M. Forti, L. Raineri, Roma, Carocci editore, 2024, p. 21 ss.

41. Si v. nt. 6.

42. Cfr. i *consideranda* nn. 33, 60 (con riferimento all'uso del poligrafo), 73 e 131 dell'*EU AI Act*.

43. «L'accuratezza, la natura non discriminatoria e la trasparenza dei sistemi di IA utilizzati in tali contesti sono pertanto particolarmente importanti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate in particolare i loro diritti alla libera circolazione, alla non discriminazione, alla protezione della vita privata e dei dati personali, alla protezione internazionale e alla buona amministrazione».

131, infatti, «Per i sistemi di IA ad alto rischio nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell’asilo e della gestione del controllo delle frontiere, gli obblighi di registrazione dovrebbero essere adempiuti in una sezione non pubblica sicura della banca dati dell’UE. L’accesso alla sezione non pubblica sicura dovrebbe essere strettamente limitato alla Commissione e alle autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda la rispettiva sezione nazionale di tale banca dati». L’antinomia è così evidente da risultare quasi preoccupante<sup>44</sup>.

Applicare legittimamente questi modelli per la valutazione della credibilità interna ed esterna, invece, significa assicurare:

- la trasparenza e la (reale) conoscibilità degli algoritmi<sup>45</sup>. Quando, infatti, le decisioni derivate da sistemi di intelligenza artificiale danno origine ad effetti sociali significativi sorge l’esigenza compensativa di comprendere «la metodologia del pensiero». Come risultato di questi problemi, è emerso un nuovo campo di ricerca – la spiegabilità dell’AI, nota anche come *Explainable AI (XAI)* – che tenta di affrontare l’opacità dei modelli di intelligenza artificiale a scatola nera, per fornire spiegazioni comprensibili dall’uomo<sup>46</sup>;

- la redazione di uno *human rights impact assessment*, al fine di verificare se la concreta applicazione di AI non finisca con il pregiudicare i diritti dei richiedenti<sup>47</sup>. Rispetto alla valutazione di impatto dei diritti fondamentali è il caso di puntualizzare che l’*AI Act* prevede l’obbligo di redigere questo documento per le tecnologie utilizzate in campi ad alto rischio (reg.1689/2024/CE del 13.06.2024, art. 27<sup>48</sup>);

- un monitoraggio indipendente che possa dare atto dell’accuratezza dei risultati, sì da valutare la ragionevolezza, la necessità e la proporzionalità dell’uso del modello in relazione alla generalità dei casi e alla singola fattispecie<sup>49</sup>.

Ora, tralasciando i sistemi già utilizzati nella valutazione della credibilità, cui si è già accennato dubitando della loro efficacia e, in alcuni casi, compatibilità con i diritti fondamentali (v. § 2), ci si domanda se l’AI potrebbe configurarsi come uno strumento di ausilio nella formulazione delle domande nel corso dell’audizione, sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ed “ascoltate” dal sistema. Come già detto, il colloquio in Commissione è il nucleo centrale attraverso cui si snoda la valutazione della credibilità. Pertanto, formulare domande idonee in modo neutrale e asettico è la sfida più complessa per il funzionario competente.

Pur nella consapevolezza che l’audizione è il momento più delicato ed importante dell’intera procedura (e quindi proprio in questa fase si dovrebbe intervenire per silenziare i “rumori” a cui si accennava), una tecnologia così architettata potrebbe generare non poca confusione nel corso dell’audizione, dovendo l’operatore gestire una pluralità di operazioni

---

44. I citati *consideranda* sono stati trasfusi nell’art. 49 dell’*AI Act*.

45. J. Burrell, *How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms*, in *Big Data & Society*, n. 3(1).2016.

46. M. Forti, *AI-driven migration management procedures*, cit., p. 441 ss. e K.M. Richmond, S.M. Muddamsetty, T. Gammeltoft-Hansen et al., *Explainable AI and Law: An Evidential Survey*, in *Digital Society*, <https://link.springer.com>, n. 3(1).2024.

47. A. Beduschi, *International migration management in the age of artificial intelligence*, in *Migration Studies*, n. 9.2021, p. 583. Riguardo ai rischi dell’impiego di intelligenza artificiale nella determinazione dello *status* di rifugiato, si v. N. Kinchin, D. Mougouei, *op.cit.*, *passim*, ma in particolare p. 391.

48. Per un accurato commento sul citato articolo 27, si v. S. Penasa, *Intelligenza artificiale e diritti*, cit., p. 44 ss.

49. M. Forti, *AI-driven migration management procedures*, cit., 451. In questo senso sembrano muoversi, i *consideranda* nn. 151, 163 e gli artt. 68 e 75 dell’*AI Act*, con riferimento ai soli modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.

in poco tempo: prendere nota delle dichiarazioni del richiedente (o comunque ascoltarle attentamente nel caso in cui si utilizzi una tecnologia *SpeechToText*), riflettere sulla domanda più opportuna da formulare e sulla sua enunciazione neutrale ed asettica, confrontarsi con l'*output* di AI e, in caso di dissonanza tra il proprio pensiero e quello del modello artificiale, scegliere quale strada intraprendere.

Peraltro, chiedere ad AI di suggerire una domanda – simultaneamente al colloquio ovvero successivamente, ad esempio in caso di riconvocazione – significa addestrarla con una gran quantità di dati estrapolati da audizioni risalenti<sup>50</sup>. Anche non volendo considerare il rischio di utilizzare informazioni “non buone” (*i.e.* domande sconvenienti o semplicemente errate), questo strumento agirebbe secondo profilazione, ovvero sul dato – controverso – che esiste una identità di gruppo. È proprio la metodologia utilizzata dai *case matchers*.

Nei Paesi Bassi, ad esempio, questo strumento, che si basa sull'analisi del testo (*text mining*), consente ai funzionari di studiare casi simili a quello oggetto di valutazione. Sebbene questa tecnologia sia stata ideata per ridurre il tempo di decisione e garantire la coerenza interna nel processo decisionale, è possibile che questo strumento convinca i decisori a non accogliere per stereotipazione la richiesta di protezione internazionale.

Ora, relativamente al *profiling* sia l'*AI Act* (considerando n. 42<sup>51</sup>) che la Corte europea dei diritti dell'uomo si sono espressi molto chiaramente: «Anche se interrogatori vertenti su

---

50. Come accennato nella nt. 39, gli errori di intelligenza artificiale sono per lo più legati ai dati di addestramento piuttosto che alla struttura dell'algoritmo. Ora la fortuna dell'intelligenza artificiale generativa è legata a doppio filo alla capacità di lavorare con una gran mole di informazioni (si conta che ChatGPT-4 abbia letto circa 45 miliardi di pagine di libro), tuttavia, in relazione alle allucinazioni algoritmiche, è necessario operare una distinzione che attiene alla *quantità* e alla *qualità* dei dati. 1. Dal punto di vista quantitativo: a. se il set di addestramento è troppo accurato e quindi genera troppi parametri, il modello non sarà in grado di discostarsi da essi e sarà incapace di generalizzare (*overfitting*); b. viceversa, se il processo di apprendimento è troppo semplificato, il sistema non sarà in grado di cogliere in modo puntuale la relazione tra *input* e *output*, restituendo risultati non accurati (*underfitting*). 2. Dal punto di vista qualitativo, invece: a. non tutti i dati sono attendibili. Pertanto, le risposte dell'IA che si basano su dati non veritieri saranno esse stesse fallaci (meccanismo *garbage in-garbage out*) e, ancora, b. alcuni dati potrebbero essere veicolo di stereotipi o pregiudizi. Non vagliando con senso critico le informazioni, ma acquisendole in modo asettico, i sistemi potrebbero, infatti, restituire *output* che riproducono distorsioni particolarmente rilevanti (*rectius: drammaticamente* rilevanti) in materia di diritti umani. Cfr. A. Santosuosso, G. Sartor, *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, Bologna, il Mulino, 2024, pp. 19-63, 131-156, e anche M. Forti, *Errori algoritmici ai confini: questioni giuridiche e implicazioni politiche*, in *Migrazioni e governance digitale. Persone e dati alle frontiere dell'Europa*, cit., p. 111 ss. La questione della qualità dei dati presuppone, inoltre, il problema più generale della datificazione («I have argued that this multiplicity of migration is held together by reference to three mainstream migration narratives – demography, integration and humanitarianism – which all frame migration as something that needs to be governed and that can be governed better through better data», L. Stielike, *Migration multiple? Big data, knowledge practices and the governability of migration*, in *Research methodologies and ethical challenges in digital migration studies. Caring for (big) data?*, a cura di M. Sandberg, L. Rossi, V. Galis, M.B. Jørgensen, Cham (CH), Palgrave Macmillan, 2022, p. 129). In un'epoca in cui il nuovo petrolio sono i *big data*, anche il mondo delle migrazioni viene interessato da questa massiva datificazione che tuttavia non è priva di insidie, tenuto conto della particolare, ontologica vulnerabilità dei migranti. Si v. T. Numerico, *Intelligenza artificiale e algoritmi: datificazione, politica, epistemologia*, in *Consecution rerum*, [www.consecutio.org](http://www.consecutio.org), n. 3(6).2019, p. 259 ss., P.M. Frowd, *The “datification” of borders in global context: the role of the International Organization for Migration*, in *Geopolitics*, 2024, p. 6 ss.

51. «In linea con la presunzione di innocenza, le persone fisiche nell'Unione dovrebbero sempre essere giudicate in base al loro comportamento effettivo. Le persone fisiche non dovrebbero mai essere giudicate sulla base di un comportamento previsto dall'IA basato unicamente sulla profilazione, sui tratti della personalità o su caratteristiche quali la cittadinanza, il luogo di nascita, il luogo di residenza, il numero di figli, il livello di indebitamento o il tipo di automobile, senza che vi sia un ragionevole sospetto che la persona sia coinvolta in un'attività criminosa sulla base di fatti oggettivi verificabili e senza una valutazione umana al riguardo. Pertanto, dovrebbero essere vietate le valutazioni del rischio effettuate in relazione a persone fisiche intese a determinare la probabilità che queste ultime commettano un reato o volte

nozioni stereotipate possono costituire un elemento utile a disposizione delle autorità competenti (...), la valutazione delle domande di concessione dello *status* di rifugiato sulla sola base di nozioni stereotipate associate agli omosessuali non consente a dette autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente asilo considerato»<sup>52</sup>.

Se l'obiettivo primario, pertanto, è quello di ridurre le distorsioni nel funzionamento delle procedure *RSD*, queste tecnologie probabilmente non offrono il soccorso auspicato; anzi il loro uso potrebbe generare "rumori" imprevedibili<sup>53</sup>. Viceversa, se il proposito è quello di abbattere le tempistiche di istruzione e decisione (e, d'altronde, le politiche nazionali ed europee sembrano muoversi proprio in questa direzione), salvaguardando quale bene intangibile la sicurezza degli Stati, allora ben si comprendono le diverse eccezioni contenute nell'*AI Act*, cui abbiamo fatto cenno.

Resta da chiedersi quale sia l'*endpoint* di un sistema così congegnato. Se in nome della sicurezza, cioè, sia possibile perseverare nella formulazione di politiche evidentemente discriminatorie, delegando alle Corti (in un contesto multilivello) il ruolo di estremi difensori dei diritti dei più deboli. Sempre che una via d'accesso alla tutela sia percorribile.

Si apprezza, in una prospettiva tendenzialmente attendista, la maggiore prudenza del legislatore italiano nel limitare l'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria. Il disegno di legge recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale», presentato in Senato il 20 maggio 2024 dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della giustizia<sup>54</sup>, stabilisce infatti che «I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale (...) È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento» (art. 14, co. 1 e 2).

In modo apparentemente *tranchant*, si tenta di frenare l'utilizzo "smodato" di AI nei processi giurisdizionali (e para-giurisdizionali). Bisogna però saper "leggere tra le righe", considerato che "riservare al magistrato la decisione" non ci dice nulla sul metodo attraverso cui si è pervenuti a quella decisione e che nei termini "semplificazione" ed "organizzazione" potrebbero rientrare un gran numero di attività, che, come abbiamo avuto modo di registrare, potrebbero creare non pochi problemi di compatibilità con il rispetto dei diritti umani.

---

a prevedere il verificarsi di un reato effettivo o potenziale unicamente sulla base della loro profilazione o della valutazione dei loro tratti della personalità e delle loro caratteristiche».

52. Corte EDU, sent. 2.12.2014, *A. et al. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, § 62.

53. N. Ahmad, *Refugees and Algorithmic Humanitarianism: Applying Artificial Intelligence to RSD Procedures and Immigration Decisions and Making Global Human Rights Obligations Relevant to AI Governance*, in *International Journal on Minority and Group Rights*, n. 28(3).2021.

54. Il richiamato disegno di legge è stato assegnato in sede referente alle Commissioni 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale). Attualmente l'A.S. n. 1146 è «in corso di esame» nelle citate Commissioni riunite che, dopo aver svolto un ricco ciclo di audizioni informali, stanno dando seguito alla fase emendativa (è possibile seguire l'evoluzione dell'*iter* parlamentare sul sito web [www.senato.it](http://www.senato.it)). Sul testo si è pronunciato anche il Garante della privacy, esprimendo parere favorevole subordinatamente a modifiche ed integrazioni (Parere n. 477 del 2 agosto 2024, consultabile su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). Interessanti i possibili profili di incompatibilità tra l'*AI Act* e il citato disegno di legge tratteggiati da C. Burelli, *Ancora sul "ddl intelligenza artificiale": il parere circostanziato della Commissione europea ai sensi dell'art. 6, par. 2, comma 2, della direttiva (UE) 2015/1535*, in *Quaderni AISDUE*, [www.aisdue.eu](http://www.aisdue.eu), n. 1.2025, p. 1 ss.

Quale, quindi, potrebbe essere un possibile ed equilibrato futuro impiego di intelligenza artificiale nell'ambito delle *RSD procedures*? Molto diverso dagli utilizzi sperimentati in altri ordinamenti giuridici e probabilmente più opportuno potrebbe essere un sistema addestrato per segnalare – a colloquio ormai concluso – formulazioni sconvenienti, domande ripetitive, poco neutrali o inefficaci. Del resto, la maggior parte dei corsi di formazione destinati ai Commissari per la protezione internazionale ed erogati da EUAA ha come contenuto specifico proprio la gestione dell'intervista.

Un quadro a tinte incerte, pertanto, che però ci consente di tracciare un primo itinerario per delle brevi conclusioni provvisorie sul punto:

1. L'uso dei modelli di intelligenza artificiale nell'ambito dell'immigrazione dovrebbe essere sottoposto a misure di controllo ancora più stringenti di quelle attualmente tratteggiate nell'*AI Act* (che, comunque, è bene ricordare sarà pienamente efficace dal 2 agosto 2026).

2. L'audizione è il nucleo essenziale delle procedure *RSD*. Progettare e mettere a regime un sistema di intelligenza artificiale che, sulla base delle linee guida EUAA, possa implementare la competenza degli operatori pratici sulla gestione del colloquio potrebbe essere la chiave per armonizzare la "necessaria umanità" del procedimento, l'uso delle nuove tecnologie e la massima esigenza di tutela dei diritti fondamentali.

3. Oltre all'uso sopra citato, che avrebbe ripercussioni positive anche sull'attività di valutazione della credibilità, un ulteriore impiego "responsabile" ed insieme possibile di AI nelle richiamate procedure potrebbe consistere in un controllo *ex post* di dati oggettivi cui ha fatto riferimento il richiedente nelle dichiarazioni. Diverse richieste di protezione internazionale, infatti, si incentrano non già su persecuzioni personali, ma sulla provenienza da un determinato territorio che può comportare, al ricorrere di specifiche condizioni, il riconoscimento della protezione sussidiaria. In questi casi, pertanto, l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che si nutrono di una mole di dati gigantesca, riuscendo a ricostruire aree geografiche lontane dalla nostra Europa, potrebbe risultare davvero molto utile.

#### **Appendice. Caso studio: *ChatGPT 3.5* e la credibilità esterna nel *claim* concernente la provenienza**

Al fine di verificare l'idoneità di utilizzare un *chatbot* generativo nelle richieste di protezione internazionale riguardanti la provenienza da un determinato territorio, abbiamo provato a simulare un test con *ChatGPT*. Il richiedente asilo, sprovvisto di documenti, ha dichiarato di essere nato a Tawila, in Sudan, nella regione del Darfur, teatro di sanguinosi scontri civili.

Interrogando il *chatbot* sui principali idiomi parlati nella regione e sui clan/tribù presenti sul territorio, riceviamo delle risposte laconiche ma piuttosto puntuali (Figg. 1-2-3-4), quasi perspicaci (Fig. 5).

Che lingue o dialetti si parlano a Tawila?

- 🌀 A Tawila, come in molte altre parti del Sudan, le lingue più parlate sono l'arabo e il masalit. L'arabo è la lingua ufficiale del Sudan ed è ampiamente utilizzato a livello governativo, educativo e nei media. Il masalit è una lingua niger-kordofaniana parlata principalmente nel Darfur e è una delle lingue principali della regione. Oltre a queste lingue, ci possono essere anche altre lingue e dialetti minoritari parlati da comunità etniche specifiche presenti nella regione.

Fig. 1

Quali sono questi dialetti minoritari?

- 🌀 Alcuni dei dialetti minoritari parlati nella regione di Tawila e nel Darfur in generale includono:
1. **Zaghawa:** Parlato dalla tribù Zaghawa, che è una delle principali etnie nomadi del Darfur.
  2. **Fur:** Questo è il dialetto della tribù Fur, che è una delle più grandi e influenti etnie del Darfur.
  3. **Tama:** Parlato dalla tribù Tama, che è presente principalmente nella regione del Darfur.
  4. **Berti:** Lingua dei Berti, una delle tribù del Darfur.
  5. **Mima:** Parlato dalla tribù Mima, un'altra etnia del Darfur.
  6. **Birgid:** Dialetto della tribù Birgid, anch'essa presente nel Darfur.
  7. **Umm Heitan:** Parlato dalla tribù Umm Heitan. ↓

Fig. 2

quali etnie o tribù o clan sono presenti in Darfour?

- 🌀 Il Darfur è una regione ricca di diversità etnica, e alcune delle principali etnie, tribù o clan presenti includono:
1. **Fur:** Sono una delle più grandi etnie del Darfur e hanno una presenza significativa nella regione. La loro lingua è il fur, e sono storicamente agricoltori e allevatori.
  2. **Zaghawa:** Sono noti per essere una delle principali etnie nomadi del Darfur. Parlano il dialetto zaghawa e tradizionalmente sono pastori nomadi.
  3. **Masalit:** Sono un'altra importante etnia del Darfur, che parla la lingua masalit. Tradizionalmente, sono agricoltori e pastori.
  4. **Berti:** Sono una delle tribù del Darfur e parlano il dialetto berti. ↓

Fig. 3



5. **Tama:** Sono un'altra tribù del Darfur, che parla il dialetto tama.
6. **Birgid:** Anch'essi sono una tribù presente nel Darfur, con il loro dialetto, il birgid.
7. **Fulani:** Una popolazione nomade diffusa in molte regioni dell'Africa occidentale e centrale, tra cui il Darfur.
8. **Umm Heitan:** Sono un gruppo etnico presente nel Darfur, con il loro dialetto, l'umm heitan.

Questi sono solo alcuni esempi delle molte etnie, tribù e clan che compongono il mosaico etnico del Darfur. La regione è caratterizzata da una complessa interazione tra gruppi etnici e una storia di tensioni interne e conflitti.

Fig. 4

i furawi sono un clan presente in Darfour?



Non ho informazioni specifiche riguardo ai "Furawi" come un clan o una tribù distinti presenti nel Darfur. Tuttavia, è possibile che "Furawi" sia un termine che si riferisce ad una specifica sotto-tribù, ramo o gruppo all'interno della più ampia etnia Fur. In molte società africane, le tribù più grandi sono suddivise in sottogruppi più piccoli, ciascuno con le proprie caratteristiche culturali e identità distinte.

Se hai ulteriori dettagli o contesto su "Furawi", posso aiutarti a capire meglio la loro posizione e il loro ruolo nella regione del Darfur.

Fig. 5

A Pscho in Darfour c'è un centro di accoglienza per sfollati?



Non ho informazioni specifiche riguardo a un centro di accoglienza per sfollati a Pscho nel Darfur. Tuttavia, è importante notare che nel Darfur ci sono stati e ci sono tutt'ora numerosi centri di accoglienza e campi per sfollati a causa dei conflitti e delle crisi umanitarie che hanno colpito la regione.

Se stai cercando informazioni precise su un centro di accoglienza a Pscho o in un'altra località specifica nel Darfur, potrebbe essere utile consultare fonti locali, organizzazioni umanitarie o agenzie internazionali che lavorano nella regione, come il Programma Alimentare Mondiale, l'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) o la Croce Rossa. Queste organizzazioni potrebbero avere informazioni aggiornate sui centri di accoglienza e sulle attività di assistenza umanitaria nel Darfur.

Fig. 6

La situazione diventa più complicata (e imprecisa) quando si pongono al *chatbot* domande più specifiche, particolareggiate, settoriali (Fig. 6). Come accennato in principio, però, tutto dipende dai dati con cui il modello viene addestrato. Un sistema addestrato sulla base di informazioni generiche, reperite dal *web* e non attinenti al settore della migrazione (come avviene per *ChatGPT*) chiaramente non riesce a soddisfare richieste più specifiche. La situazione potrebbe radicalmente cambiare nel caso in cui, ad esempio, si utilizzassero come *data set* le fonti reperibili su *refworld.org*, un *database* globale di leggi e informazioni gestito

dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Questa tipologia di modello, così architettata, renderebbe estremamente più semplice ed accurata la valutazione della credibilità nelle richieste di protezione internazionale concernenti la provenienza, neutralizzando altresì la barriera linguistica con cui spesso si scontra l'operatore pratico nel consultare normative o altri documenti in lingue poco conosciute.